



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 51**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Rizzotto, Fabiano Barbisan e Colman

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2016, N. 242, GU N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2016, “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 novembre 2018.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2016, N. 242, GU N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2016, “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA”**

*Relazione:*

*Signor Presidente e gentili consiglieri,*

*a decorrere dalla campagna di coltivazione 2017/2018 il settore della coltivazione della canapa (canapa sativa L.) è stato disciplinato dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e delle filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. I possibili usi del prodotto sono specificati dall'articolo 2 della legge 242 del 2016 quali: alimentare, cosmesi, produzione di semilavorati (fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico) utilizzati anche come materiale destinato alla pratica del sovescio, ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati e a coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; inoltre sono previste le coltivazioni destinate al florovivaismo. Come si evince dall'ampia possibilità di utilizzazione della canapa (canapa sativa L.) risulta utile incentivare e sostenere, a livello regionale, la coltivazione e la filiera agroindustriale. La questione dirimente si fonda sul fatto che le infiorescenze di canapa (canapa sativa L.) possono essere per legge coltivate e vendute, ma possono essere utilizzate solo come prodotto da collezione, in sostanza, la legge 242/2016 se da un lato, tutela la condotta dell'agricoltore che detenga piante di canapa risultate ai controlli con un contenuto di THC superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, dall'altro, nulla dispone in merito all'eventuale destinazione d'uso delle stesse. Purtroppo avvalendosi di una apparente zona grigia o franca, della legge 242/2016, risultano essere commercializzate tramite negozi, distributori automatici e anche in internet, inflorescenze a basso contenuto di THC, denominata “cannabis light” o “canna legale” con modalità che non permettono di escludere un'assunzione in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente. Su questa commercializzazione il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 10 aprile 2018, ha affermato che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichettatura la presenza di “cannabis”, “cannabis light” o “cannabis leggera” non può essere esclusa in quanto la biodisponibilità di THC anche a basse concentrazioni (0,2 per cento-0,6 per cento) non è trascurabile; inoltre, ha affermato per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico fisiche,  $\Delta$ -THC e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di canapa (canapa sativa L.) possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve che a lungo termine; non appare, in particolare, che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, l'età, la presenza di patologie concomitanti, lo stato di gravidanza/allattamento, le*

*interazioni con farmaci, gli effetti sullo stato di attenzione e altro, così da poter evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come "sicura" e "priva di effetti collaterali" si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione). Un ulteriore aspetto di preoccupazione può nascere dal fatto che la vendita delle infiorescenze di canapa (canapa sativa L.), indicando in etichetta "cannabis" o "cannabis light" o "cannabis leggera" potrebbe indurre i minori, ad avvicinarsi al prodotto con leggerezza e superficialità non percependone la pericolosità, d'altra parte risulta ben documentato e correlata all'intensità dell'assunzione, l'associazione tra consumo di cannabis in adolescenza e la Mild Cognitive Impairment (MCI), o compromissione cognitiva lieve. Per supportare ulteriormente la preoccupazione verso questa situazione, in una recente trasmissione in onda su Italia 1 del 6 novembre 2018 è stata evidenziata una pratica chiamata Bho, Butan Hash Oil (Olio di cannabis estratto con il butano) diffusa negli Stati Uniti, un metodo atto ad estrarre con il gas butano il principio attivo il THC dalla canapa (canapa sativa L.) e potenziarne gli effetti arrivando a percentuali fino a 10 volte superiori. Per questi motivi che con la presente proposta di legge, si intende proporre di modificare tale norma.*

*All'articolo 1 viene infatti aggiunto un nuovo comma alla citata legge 242/2016, laddove si specifica che dalla commercializzazione della canapa coltivata sono da intendersi comunque escluse le infiorescenze con valori di THC pari o inferiori allo 0,6%.*

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2016, N. 242, GU N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2016, “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA”**

**Art. 1 - Modifiche e integrazioni all’articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.**

1. All’articolo 2, dopo il comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è aggiunto il seguente comma:

*“2 bis. È comunque vietata la commercializzazione delle infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) per uso ricreativo personale e con tasso di tetraidrocannabinolo (THC) pari od inferiore allo 0,6 per cento.”.*



## INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". .....	3
--	---